

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Ambiente e Agricoltura

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 2363 IN DATA 16/09/2011

Oggetto: VERDENERGIA S.r.l. – Autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per il rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico denominato "Centrale idroelettrica Alga" collocato nei Comuni di Miagliano e Sagliano Micca.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura, oggi, addì 16/09/2011.

Vista la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 presentata dalla VERDENERGIA S.r.l. per il rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico denominato "Centrale idroelettrica Alga" collocato nei Comuni di Miagliano e Sagliano Micca, in data 10/06/2011, ns. prot. n. 29901.

Dato atto:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1615 del 24/06/2011 questa Amministrazione provvedeva ad indire apposita Conferenza dei Servizi allo scopo di espletare le competenze derivanti dal procedimento amministrativo oggetto del presente atto;
- che con nota n. 32303 del 24/06/2011 questa Amministrazione provvedeva a formalizzare l'avvio del procedimento relativo alla richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 presentata dalla Società VERDENERGIA s.r.l.;
- delle risultanze della seduta della Conferenza dei Servizi, tenutasi nelle date del 14/07/2011 e del 06/09/2011.
- delle richieste di integrazioni formalizzate al proponente a seguito della 1^a seduta della Conferenza dei Servizi con nota ns. prot. n. 36315 del 19.07.2011;
- delle integrazioni fornite dal proponente con nota pervenuta il 29/07/2011, ns. prot. n. 38346 del 29.07.2011.

Considerato che, la seduta della Conferenza dei Servizi del 06/09/2011 ha concluso il procedimento istruttorio, attraverso la raccolta dei pareri, autorizzazioni, nulla osta ed atti di analoga natura dei soggetti intervenuti. Le risultanze della conclusione del procedimento sono documentate nel verbale della seduta medesima.

Durante tale seduta sono stati raccolti i pareri finalizzati al rilascio del provvedimento conclusivo ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 contenente i seguenti atti di assenso:

- permesso di Costruire del Comune di Miagliano ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;
- nulla osta acustico del Comune di Miagliano ai sensi dell'art. 8 L. 447/95;
- permesso di Costruire del Comune di Sagliano Micca ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;
- autorizzazione Paesaggistica del Comune di Sagliano Micca ai sensi del Lgs 42/2004;
- autorizzazione idraulica della Regione Piemonte ai sensi del R.D. 523 del 1904;

Si opera qui di seguito, alla luce delle risultanze del Verbale della Conferenza dei Servizi della seduta conclusiva del 06.09.2011 – in osservanza al dettato dell'art. 14-ter L. 241/90 e ss.mm.ii. citata - la valutazione delle specifiche risultanze della Conferenza, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse nel corso della seduta medesima.

Provincia di Biella: Parere favorevole con prescrizioni; Autorizzazioni concesse: nessuna.

Comune di Miagliano: non presente. Autorizzazioni concesse:

- Permesso per Costruire ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.
- Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95;

Comune di Sagliano Micca: Parere favorevole con prescrizioni. Autorizzazioni concesse:

- Permesso per Costruire ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.
- Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del Lgs 42/2004.

ENEL s.p.a.: non presente. Partecipa alla Conferenza dei Servizi senza diritto di voto.

GSE s.p.a.: non presente. Partecipa alla Conferenza dei Servizi senza diritto di voto.

Ufficio delle Dogane: non presente. Autorizzazione concessa: nessuna.

A.R.P.A. Piemonte Dip.to Biella: non presente. Parere di supporto tecnico ai fini della concessione del nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95.

A.S.L. BI di Biella: Parere favorevole con prescrizioni; Autorizzazioni concesse: nessuna.

Regione Piemonte: non presente. - Autorizzazioni concesse:

- Autorizzazione idraulica ai sensi del RD 523 del 1904;

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni: non presente. Autorizzazione concessa: nessuna.

Comando Provinciale Vigili del Fuoco: Parere favorevole. Autorizzazione concessa: nessuna.

Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesistici del Piemonte: non presente. Autorizzazione concessa:

- Parere ai fini del rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004.

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie: non presente. Autorizzazione concessa: nessuna.

Dato atto che:

- nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi predetta non sono state manifestate posizioni di dissenso;
- la valutazione delle posizioni prevalenti è effettuata come segue:

a) parere positivo espressamente manifestato nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi da parte:

- Della Provincia di Biella.
- Del Comune di Sagliano Micca.
- Dell'A.S.L. BI di Biella.
- Del Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

b) parere positivo acquisito a causa dell'assenza dell'Ente o soggetto deputato a manifestarlo (così come espressamente prescritto dal comma 7 art. 14-ter "Lavori della Conferenza dei Servizi"), da parte:

- Del Comune di Miagliano.
- Dell'Ufficio delle Dogane di Biella.
- Dell'A.R.P.A. Piemonte Dipartimento di Biella.
- Della Regione Piemonte.
- Del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni.
- Della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesistici del Piemonte.
- Della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie.

Preso atto:

- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso della seduta della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;

- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alla seduta della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante del relativo verbale;

Viste le risultanze della seduta della Conferenza dei Servizi del 06/09/2011; considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. in fase di cantiere ed in fase di esercizio dovranno essere utilizzate tutte le cautele necessarie a tutelare l'ecosistema acquatico, inoltre al Dipartimento ARPA territorialmente competente dovrà essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera.
2. l'autorizzazione a realizzare ed esercire gli impianti fa salvi diritti di terzi; l'intervento proposto non deve in alcun caso recare pregiudizio ad altre attività presenti nell'area interessata dal progetto.
3. Si richiama quanto disposto dal D.L. 42/2004 "*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*" e s.m.i. in caso di rinvenimento fortuito di strutture o di stratigrafie archeologiche, anche dubbie, con particolare riguardo alla tempestiva segnalazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie e alla sospensione delle attività nel tratto interessato fino al sopralluogo di un funzionario archeologo, ai sensi dell'art. 90 del citato Decreto Legislativo.
4. La paratoia dovrà essere tinteggiata dello stesso colore dell'ambiente circostante, pertanto di colore grigio.
5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
6. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. durante l'esecuzione dei lavori, non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
8. nessuna variazione all'intervento progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Decentrato Opere Pubbliche di Biella;
9. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 R.D. 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Decentrato Opere Pubbliche di Biella;
10. i lavori riguardanti l'autorizzazione idraulica dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il termine di anni uno dalla data di rilascio della autorizzazione, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, è fatta salva l'eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
11. il Committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Decentrato Opere Pubbliche di Biella, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
12. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione del Settore Decentrato Opere Pubbliche di Biella;

13. il soggetto titolare del provvedimento conclusivo, sempre previa autorizzazione del Settore Decentrato Opere Pubbliche di Biella, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
14. il Settore Decentrato Opere Pubbliche di Biella si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
15. il parere del Settore Decentrato Opere Pubbliche di Biella è accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
16. Il proponente dovrà approntare uno strumento di misura del Deflusso Minimo Vitale, allo scopo di consentire la verifica in tempo reale della portate effettivamente rilasciate in alveo;
17. Il proponente provvederà a trasmettere al Dipartimento ARPA di Biella per via telematica, con cadenza semestrale, un report contenente il dato giornaliero derivato nel semestre.
18. I rifiuti derivanti dagli interventi in progetto dovranno essere gestiti per flussi separati, privilegiando le modalità di recupero e riutilizzo rispetto allo smaltimento presso centri autorizzati.

Dato atto che:

- a norma dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai fini della costruzione e dell'esercizio dell'impianto al quale è riferito, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati;
- i lavori della Conferenza dei Servizi si sono svolti nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 241/90 e s.s. m.m. i.i., e che l'approvazione del Progetto ha visto l'assenso di tutte le Amministrazioni convocate, espresso direttamente dai presenti nel corso della seduta del 6 Settembre 2011, ed acquisito per gli assenti ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della Legge 241/90.

Dato atto che la procedura è stata condotta tenendo conto della normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della conduzione dell'istruttoria.

Vista la Legge 447/95.

Visto il D.P.R. 6/06/01 n. 380.

Visto il D.Lgs. 1/8/2003 n. 259

Visto il D. Lgs. 29/12/2003 n. 387.

Visto il D.M. 10/09/2010.

Vista la D.G.R. 14/12/2010 n. 2 – 1183.

Visto il D. Lgs 3/04/2006 n. 152.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

- DETERMINA -

1. di approvare ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, il progetto per il rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico denominato "Centrale idroelettrica Alga" collocato nei Comuni di Miagliano e Sagliano Micca, presentato in data 10/06/2011, ns. prot. n. 29901.
2. Di stabilire che il presente provvedimento contiene le seguenti autorizzazioni:
 - permesso di Costruire del Comune di Miagliano ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;
 - nulla osta acustico del Comune di Miagliano ai sensi dell'art. 8 L. 447/95;
 - permesso di Costruire del Comune di Sagliano Micca ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;
 - autorizzazione Paesaggistica del Comune di Sagliano Micca ai sensi del Lgs 42/2004;
 - autorizzazione idraulica della Regione Piemonte ai sensi del R.D. 523 del 1904;
3. Di stabilire che le autorizzazioni soggette a scadenza contenute nel presente Provvedimento, saranno assoggettate alle disposizioni di legge ed ai termini previsti dalle specifiche norme di settore; resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo delle medesime.
4. Di stabilire che l'avvio dei lavori relativi alle opere autorizzate dovrà avvenire nel termine di un anno dal rilascio del presente atto ed i lavori si dovranno concludere nel termine di 3 anni (eccezion fatta per le opere soggette ad autorizzazione idraulica per le quali sono stati prescritti termini più restrittivi); decorsi i quali, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.
5. Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi del soggetto autorizzato, sono quelli indicati nell'allegato **A** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
6. Di stabilire che la realizzazione dell'opera dovrà avvenire secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento ed inclusa nell'allegato **B**.
7. Di stabilire che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
8. Sono fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa sulla prevenzione incendi; l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle stesse e nel corretto adempimento delle relative formalità.
9. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
10. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.

11. Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente, (smantellamento e conseguente recupero/smaltimento dei manufatti) con restituzione dell'area all'utilizzo originario, entro dodici mesi dalla cessazione dell'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; fanno eccezione gli impianti necessari alla connessione alla rete, in considerazione del loro inserimento nel perimetro della rete di proprietà di ENEL Distribuzione.
12. Di stabilire che la ditta autorizzata dovrà provvedere al presentazione di idonee garanzie finanziarie in attuazione del punto 13.1 lett. J) della parte III dell'allegato al DM 10/9/2010, qualora applicabili al caso in esame, nei tempi ed i modi che verranno stabiliti con apposita disciplina.
13. Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione all'autorità competente.
14. Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
15. Di rendere disponibile copia conforme del presente atto comprensivo della documentazione progettuale prodotta per l'istruttoria e vistata (allegato B), al richiedente ed ai Comuni interessati dall'impianto. Copia del provvedimento finale e degli allegati, ad eccezione dell'allegato B, vengono inviati agli altri soggetti che sono stati coinvolti nel procedimento amministrativo.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, lì 16/09/2011

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
Biella, lì

Il Funzionario Responsabile

.....

Il Segretario Generale

.....

DATI IDENTIFICATIVI	
Denominazione Società Madre VERDENERGIA S.r.l.	
Codice Azienda	
Codice fiscale n. 01793440031	
Partita IVA n. 01793440031	
Sede legale:	
	Provincia: Novara
	CAP 28100
	Comune: Novara
	Località:
	Indirizzo: Corso Cavallotti n. 30
	Tel: 0163 1902604
	E-mail: verdenergia@tiscali.it
Denominazione unità locale operativa: Centrale idroelettrica Alga	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP 13816
	Comune: Miagliano
	Località: Regione Titin
	Indirizzo: ==
	Tel.: ==
	E-mail: ==
Autorizzazioni concesse:	
<input type="checkbox"/> permesso di Costruire del Comune di Miagliano ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;	
<input type="checkbox"/> nulla osta acustico del Comune di Miagliano ai sensi dell'art. 8 L. 447/95;	
<input type="checkbox"/> permesso di Costruire del Comune di Sagliano Micca ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;	
<input type="checkbox"/> autorizzazione Paesaggistica del Comune di Sagliano Micca ai sensi del Lgs 42/2004;	
<input type="checkbox"/> autorizzazione idraulica della Regione Piemonte ai sensi del R.D. 523 del 1904.	

VERDENEGIA s.r.l. – Corso Cavallotti 30 – 28100 NOVARA

Allegato B – Impianto idroelettrico Alga in Comune di Miagliano loc. Titin.
Progetto presentato ed integrazioni.

PROGETTO PRESENTATO E INTEGRAZIONI

PRESCRIZIONI

Gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle seguenti prescrizioni, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni:

1. in fase di cantiere ed in fase di esercizio dovranno essere utilizzate tutte le cautele necessarie a tutelare l'ecosistema acquatico, inoltre al Dipartimento ARPA territorialmente competente dovrà essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera.
2. L'autorizzazione a realizzare ed esercire gli impianti fa salvi diritti di terzi; l'intervento proposto non deve in alcun caso recare pregiudizio ad altre attività presenti nell'area interessata dal progetto.
3. Si richiama quanto disposto dal D.L. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i. in caso di rinvenimento fortuito di strutture o di stratigrafie archeologiche, anche dubbie, con particolare riguardo alla tempestiva segnalazione a questa Soprintendenza e alla sospensione delle attività nel tratto interessato fino al sopralluogo di un funzionario archeologo, ai sensi dell'art. 90 del citato Decreto Legislativo.
4. La paratoia dovrà essere tinteggiata dello stesso colore dell'ambiente circostante, pertanto di colore grigio.
5. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo.
6. Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.
7. Durante l'esecuzione dei lavori, non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua.
8. Nessuna variazione all'intervento progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Decentrato Opere Pubbliche di Biella.
9. L'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 R.D. 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Decentrato Opere Pubbliche di Biella.
10. I lavori riguardanti l'autorizzazione idraulica dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il termine di anni uno dalla data di rilascio della autorizzazione, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, è fatta salva l'eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo.
11. Il Committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Decentrato Opere Pubbliche di Biella, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato.
12. L'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazione del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione del Settore Decentrato Opere Pubbliche di Biella.

Allegato A – Impianto idroelettrico Alga in Comune di Miagliano loc. Titin.

Prescrizioni.

13. Il soggetto titolare del provvedimento conclusivo, sempre previa autorizzazione del Settore Decentrato Opere Pubbliche di Biella, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.
14. Il Settore Decentrato Opere Pubbliche di Biella si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.
15. Il parere del Settore Decentrato Opere Pubbliche di Biella è accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
16. Il proponente dovrà approntare uno strumento di misura del Deflusso Minimo Vitale, allo scopo di consentire la verifica in tempo reale della portate effettivamente rilasciate in alveo;
17. Il proponente provvederà a trasmettere al Dipartimento ARPA di Biella per via telematica, con cadenza semestrale, un report contenente il dato giornaliero derivato nel semestre.
18. I rifiuti derivanti dagli interventi in progetto dovranno essere gestiti per flussi separati, privilegiando le modalità di recupero e riutilizzo rispetto allo smaltimento presso centri autorizzati.